

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso le strutture della ASL di Benevento

Art. 1 - Finalità

Al fine di consentire, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ASL, lo svolgimento di percorsi formativi, di qualificazione ed aggiornamento professionale e di attività per fini di solidarietà, possono essere accolti nelle strutture aziendali e nei limiti consentiti in rapporto al numero di dipendenti, volontari il cui impegno sia correlato allo svolgimento di tirocinio universitario e post-lauream, o di attività ex L. 266/91, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione con gli Enti, le Associazioni e gli Istituti di appartenenza autorizzati ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente Regolamento.

Non può essere ammesso al volontariato chi abbia cessato un precedente rapporto con l'ASL BN1 per cause diverse dal collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di età anagrafica o contributiva.

Art. 2 - Ambito operativo

Le attività di volontariato possono svolgersi in tutti gli ambiti di attività dell'ASL, ferma restando la necessità del rispetto delle procedure e delle condizioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

In ogni caso può essere escluso l'espletamento di attività di volontariato in compiti che espongano i volontari a particolari rischi, da valutarsi da parte dei competenti Uffici aziendali.

Art. 3 - Modalità di ammissione

L'ammissione all'attività di volontariato è disposta su istanza dell'interessato o, nel caso di attività ex L. 266/91, su istanza dell'Organizzazione alla quale il volontario aderisce, corredata della necessaria documentazione, mediante provvedimento del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione del Personale, previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente Responsabile della Struttura presso cui si svolgerà il predetto volontariato, nonché del parere favorevole del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo, in base all'afferenza della citata Struttura.

Ai fini dell'ammissione, è fatta salva ogni ulteriore valutazione da parte degli Uffici competenti per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 4 - Garanzia assicurativa

È a carico dell'Organizzazione richiedente o del diretto interessato la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui capitale assicurativo dovrà avere un valore di almeno € 100.000 in caso di morte ed € 80.000 in caso di invalidità permanente e di una polizza assicurativa per responsabilità civile avente un massimale di almeno € 500.000, che copra i rischi derivanti dall'attività svolta quale volontario.

Art. 5 - Tutorato

L'Azienda indica un tutor quale responsabile aziendale dell'inserimento del volontario nonché dell'effettivo e valido andamento dell'attività di volontariato. Il tutor dovrà essere un dipendente che ricopra un profilo professionale e svolga una funzione attinente al percorso formativo del richiedente.

Al termine del volontariato, il tutor, ovvero il Dirigente Responsabile della Struttura presso la quale si è svolto il volontariato dovrà attestare al Dirigente della U.O.C. Gestione del Personale l'effettivo svolgimento del volontariato stesso.

Art. 6 - Modalità esecutive

I volontari, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di convenzione di cui all'art. 1, possono assistere allo svolgimento delle attività di competenza della Struttura di assegnazione, senza intervenire ed esserne parte attiva, nel rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute, nonché nel rispetto della necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati acquisiti durante lo svolgimento della predetta attività.

Al Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione del volontario è fatto obbligo di assicurare la scrupolosa osservanza della disposizione del comma precedente.

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione del Personale, su motivata proposta del Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione, può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla frequenza. Nel caso in cui la revoca sia stata disposta per cause imputabili al volontario, si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 2.

L'autorizzazione può inoltre essere revocata per esigenze di servizio o quando ricorrano gravi motivi.

Ai volontari si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della stessa norma. A tal fine, la U.O.C. Gestione del Personale trasmette al Servizio Prevenzione e Protezione copia del provvedimento di ammissione di cui all'art. 3.

Art. 7 - Durata

La durata del periodo di volontariato è stabilita nel provvedimento di ammissione ed è correlata alla natura dell'attività svolta.

Art. 8 - Limiti

Possono essere ospitati volontari in relazione alla disponibilità comunicata dalle Strutture di riferimento.

Art. 9 - Rapporti

L'espletamento dell'attività di volontariato non costituisce rapporto di lavoro, né presupposto per l'instaurarsi di eventuale rapporto di lavoro.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento allegato alla Delibera n. 152 del 15 aprile 2009 ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Delibera di approvazione. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si richiamano la legislazione vigente in materia, le disposizioni di cui alla L. 266/91, nonché, per analogia, quanto disposto dal D.M. 25/03/98, n. 142.